

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI) EX ART. 20 D.LGS. N. 75/2017 E S.M.I. E ART. 3 L.R. 27/2016 COME MODIFICATA DALLA L.R. 8/2018

Approvato con delibera G. M. n. ____ del _____

Art. 1 - Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di Grammichele, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 25.05.2017, n. 75 e dell'art. 3, della L.R. 29.12.2016, n. 27 e s.m.i., alla stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario.

2. Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Grammichele in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione

1. La Commissione giudicatrice per la copertura, a mezzo di stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie B), C) e D) è composta da tre funzionari presenti all'interno dell'Ente di cui uno assume la funzione di Presidente.

2. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie dovranno essere predisposte dai competenti uffici dell'Ente ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94.

3. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad uno dei membri della stessa o se ritenuto opportuno dalla Commissione da dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C, nominato con atto del Responsabile dell'Ufficio del personale.

4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, verrà effettuata a cura dell'Ufficio personale.

Art. 3 - Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A e B.

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione ed ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 della L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i., dell'art. 49 L.R. n. 15/2004 e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017.

2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art.30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.

1. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione. Il bando, in caso di figure professionali per le quali sia richiesto uno specifico attestato o abilità, potrà prevedere quale condizione della stabilizzazione la preventiva accettazione dell'obbligo di acquisire a spese dell'Ente l'acquisizione della qualifica professionale per le mansioni richieste. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.

4. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della legge regionale n. 5/2014.

5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part – time) i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.

d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e s.m.i..

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;

- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;

- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3.

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

4. Il Responsabile dell'Ufficio personale con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata dalla Commissione, determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica.

5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.

6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.

Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito:

a) diploma di scuola media inferiore punti 20.

b) licenza di scuola elementare punti 15.

I titoli di cui sopra non si sommano.

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito:

a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti. I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5 - Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale di categoria C e D.

1. In applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016 e s.m.i., la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente di categoria C e D avviene previa selezione riservata pubblica per titoli e colloquio.

2. La copertura dei posti di categoria C e D è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea.

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 09/05/1994 n. 487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.

d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore (per l'accesso alla cat. C) o Laurea (per l'accesso alla cat. D);

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e s.m.i. .

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 6 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C e D

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7 - Valutazione dei titoli.

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 60 punti così suddivisi:

a) 40 punti per il colloquio e 20 punti per i titoli.

2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^a Categoria – Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto max punti:10

II^a Categoria – Titolo di studio superiore max punti:2

III^a Categoria – Titoli di servizio max punti:6

IV^a Categoria – Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario.....max punti:2

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

a) Titolo di studio richiesto :

- diploma di scuola media superiore:Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,417 per ogni punto superiore a 36/60;

- diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;

c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;

d) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento postuniversitario, abilitazioni professionali, punti 0, 50 sino ad un massimo di punti 1;

e) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

8. Il punteggio complessivo di cui ai punti b, c, d non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

9. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

1-stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: 2-punti 0,060 fino a un massimo di punti 4: 3-in categoria immediatamente inferiore punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;

b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

c) I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

d) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

ART. 8 - Valutazione delle prove di esame

1. La selezione è superata se nel colloquio si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.

ART. 9 - Programma di esame

1. Il colloquio riguarderà la conoscenza della legislazione amministrativa di carattere generale Ordinamento enti locali, il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali, il codice disciplinare, i contratti pubblici e di carattere specifico per singola area dove il candidato/a presta servizio. Ai fini della valutazione si prevede altresì l'accertamento della conoscenza dell'uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche in uso presso l'Ente e nozioni di lingua straniera a scelta.

2. I punteggi massimi attribuibili per il colloquio sono di 40 punti e si considera superata la prova se raggiunti i punteggi previsti all'articolo 8 del presente regolamento.

3. Ai candidati sarà data comunicazione, previa verifica della documentazione prevista all'art.5, per la presentazione allo svolgimento del colloquio almeno venti giorni prima dell'esecuzione della prova.

ART. 10 - Graduatoria

1. Ultimata la procedura relativa al colloquio, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relativa alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dalla votazione conseguita nel colloquio, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.

2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile dell'Ufficio del Personale il quale predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria; resta inoltre nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica

della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art.5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione del personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

ART. 11 - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e part-time, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali in vigore.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui il bando di selezione per la stabilizzazione preveda di subordinare la definizione del procedimento di assunzione a una attività di formazione o di conseguimento di titoli a spese dell'Ente, il contratto verrà sottoscritto ad avvenuto compimento delle anzidette attività.

3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica, raccomandata a .r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica, raccomandata a .r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 06/07/1995.

5. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 14 del CCNL 06/07/1995.

6. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

7. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 12 – Disposizione finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia. __